



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca Ufficio Scolastico Regionale del Lazio
Liceo Classico Statale "Dante Alighieri"
Via Ennio Quirino Visconti, 13
00193 ROMA (RM)
Tel.06121124725 - Fax 063216207

Codice Fiscale 80210770584
Codice Meccanografico RMPC07000L
[e-mail: rmpc07000l@istruzione.it](mailto:rmpc07000l@istruzione.it)
Pec: rmpc07000l@pec.istruzione.it
<http://www.liceodantealighieri.it>

Protocollo relativo alle esperienze di Mobilità Individuale

Il Liceo Classico Statale “Dante Alighieri” considera la mobilità studentesca internazionale, cioè i periodi di studio all'estero di durata variabile da tre mesi fino ad un massimo di un anno, un'esperienza positiva e valorizzante, sia come arricchimento culturale, occasione di maturazione e sviluppo personale della studentessa/dello studente, sia per le prospettive di ricaduta sulla classe e sulla comunità scolastica dell'Istituto in generale.

Considerata la normativa vigente, si stabiliscono dei criteri generali per disciplinare in modo uniforme le modalità e le procedure connesse con tale esperienza.

I programmi di mobilità individuale, parte integrante del POF e/o PTOF di Istituto, possono essere gestiti direttamente dallo stesso attraverso l'offerta MIA-Comenius e/o i partenariati costituiti con omologhi istituti esteri, oppure possono essere organizzati in forma autonoma dalle famiglie, tramite bandi di concorso di enti pubblici e privati, organismi specializzati, organizzazione personale (contatti e conoscenze personali); in questi casi è di competenza delle famiglie la scelta dell'ente o dell'agenzia di supporto, così come la scelta del paese straniero.

Se la permanenza all'estero è di un semestre e si conclude entro la fine della prima frazione dell'anno (**15 dicembre**), non sono previste forme di accertamento per il re-inserimento nella classe; in questo caso i docenti concordano con la studentessa/lo studente percorsi di eventuale recupero in itinere delle conoscenze, abilità e competenze ritenute indispensabili per il proseguimento degli studi.

Se il rientro avverrà dopo una annualità, sono previste forme di accertamento dei nuclei fondanti le discipline per il re-inserimento nella classe con accertamenti scritto/orale e pratico (**entro il 15 dicembre e/o entro il 15 marzo**). Anche in questo caso i docenti concordano con la studentessa/lo studente percorsi di eventuale recupero in itinere delle conoscenze, abilità e competenze ritenute indispensabili per il proseguimento degli studi.

L'anno scolastico che può essere trascorso all'estero è, di norma, il quarto anno della scuola superiore. Nel caso di esperienze gestite in autonomia dalle famiglie, durante il terzo anno (in III classe) il Consiglio di classe esprime un parere motivato sull'opportunità che la studentessa/lo studente interessata/o realizzi l'esperienza della mobilità.

Se la studentessa/lo studente ha valutazioni insufficienti in una o più materie, il Consiglio di classe deve far presente che gli accertamenti vanno effettuati prima della partenza e esprime parere negativo.

Se la studentessa/lo studente non è ammessa/o alla classe successiva, è invitata/o a non frequentare l'anno successivo all'estero.

Nel caso di permanenza all'estero superiore a un quadrimestre, fino all'intero anno scolastico, il Liceo Classico Statale "Dante Alighieri" adotta i seguenti protocolli:

1. Programmi di Mobilità organizzati in forma autonoma dalle famiglie

Nel caso di mobilità non organizzata dal Liceo, la famiglia e la studentessa/lo studente condividono e sottoscrivono il seguente accordo:

La studentessa/lo studente, la famiglia e il soggetto organizzatore

si impegnano a

- fornire all'Istituto prima della partenza un'ampia informativa sulla scuola estera, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza¹;
- fornire indicazioni precise sulla figura di riferimento (tutor/mentore) della scuola estera e sul suo ruolo, sostenendo e sollecitando il passaggio di informazioni fra il tutor estero e il docente di riferimento della scuola italiana per monitorare l'esperienza;

¹ La studentessa/lo studente si iscrive regolarmente alla classe successiva (quarta liceo); accanto al suo nome comparirà negli elenchi e in tutti gli atti ufficiali la dicitura "frequentante all'estero ai sensi della CM 181/97, comma 1".

- promuovere un Piano di Apprendimento, tenendo presenti le caratteristiche della scuola estera e gli obiettivi di competenza delle discipline della scuola italiana; nel piano dovranno essere precisati obiettivi specifici da conseguire e dovranno essere evidenziate eventuali attività speciali, nonché le modalità di valutazione adottate dalla scuola estera;
- informare periodicamente il Consiglio di Classe, tramite il coordinatore o il docente referente, sull'andamento degli studi, segnalando eventuali novità degne di attenzione;
- trasmettere alla scuola italiana, a conclusione del percorso, informazioni precise sul contenuto dei corsi seguiti; tali informazioni dovranno essere fornite, anche in forma provvisoria, entro la fine di maggio, per consentire al Consiglio di Classe di decidere sulla necessità e sulle modalità di accertamento all'inizio dell'anno scolastico successivo;
- procurare e consegnare alla scuola, al rientro dall'estero, tutta la documentazione rilasciata dalla scuola estera utile al riconoscimento, la valutazione e la valorizzazione del percorso di apprendimento: curriculum frequentato, contenuti delle discipline seguite, giudizio di frequenza, valutazioni intermedie e finali comprensive della scala di valutazione adottata.

Il Dirigente scolastico e il Consiglio di Classe

si impegnano a

- deliberare l'accordo all'esperienza di mobilità alla fine dell'anno di corso precedente alla partenza, condividendo un'analisi dei punti di forza e di fragilità della preparazione della studentessa/dello studente;
- fornire indicazioni di massima sulle attività didattiche da seguire durante il soggiorno all'estero, soprattutto nel caso vi siano discipline opzionali da scegliere;
- definire i nuclei tematici fondamentali di ogni disciplina, propedeutici alla classe quinta, ed elaborare un percorso essenziale di studio individualizzato che riguarderà le discipline (o parti di esse) non comprese nel piano di studi seguito all'estero;
- esaminare, a conclusione dell'esperienza, tutta la documentazione rilasciata dall'istituto estero, per arrivare ad una verifica delle competenze;
- valutare gli elementi per ammettere direttamente l'allievo alla classe successiva oppure stabilire e concordare con lo studente una modalità di accertamento dell'apprendimento dei contenuti essenziali per le materie non presenti nel curriculum estero, da effettuarsi entro il mese di ottobre dell'anno successivo;

- esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all'estero, delle valutazioni espresse dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti, debitamente convertite nel sistema valutativo italiano, dell'eventuale accertamento sui contenuti disciplinari fondamentali; sulla base di tale valutazione verrà calcolata la fascia di livello per media conseguita e verrà attribuito il credito scolastico dovuto;
- curare la valorizzazione dell'esperienza nella classe attraverso attività di disseminazione del percorso scolastico realizzato all'estero.

2. Programmi di Mobilità gestiti direttamente dall'Istituto

L'Istituto, la famiglia e la studentessa/lo studente condividono e sottoscrivono il seguente accordo:

La studentessa/lo studente

si impegna a

- sottoscrivere e rispettare un Contratto Formativo, secondo **il modello riconosciuto dalla scuola**;
- frequentare regolarmente, con interesse e profitto, la scuola ospitante all'estero;
- informare con cadenza mensile il Consiglio di Classe, tramite il coordinatore o il docente referente, sull'andamento degli studi, segnalando eventuali novità degne di attenzione;
- consegnare alla scuola, al rientro dall'estero, tutta la documentazione rilasciata dalla scuola estera utile al riconoscimento, la valutazione e la valorizzazione del percorso di apprendimento: curriculum frequentato, contenuti delle discipline seguite, giudizio di frequenza, valutazioni intermedie e finali comprensive della scala di valutazione adottata.

La famiglia

si impegna a

- sottoscrivere il Contratto Formativo;
- mantenere contatti con il coordinatore o il docente referente per aggiornarlo sull'esperienza;

Il Dirigente scolastico e il Consiglio di Classe

si impegnano a

- condividere dei criteri generali di eleggibilità per la partecipazione alla mobilità;
- deliberare l'accordo all'esperienza di mobilità;
- mettere al corrente la studentessa/lo studente e la famiglia del piano dell'offerta formativa della istituzione scolastica straniera e della tipologia del corso da frequentare, individuando le discipline comuni e le nuove materie obbligatorie da seguire e fornendo indicazioni e suggerimenti per costruire un piano di studi adeguato;
- elaborare un Contratto Formativo secondo il modello allegato, riconoscendo la centralità delle competenze, anche trasversali;
- proporre per quanto riguarda il piano di studio italiano un percorso essenziale di studio, focalizzato sui contenuti fondamentali e sugli obiettivi minimi di competenza, come indicati nelle programmazioni annuali delle singole discipline;
- individuare un docente di contatto e definire un programma di monitoraggio a distanza;
- raccogliere ed esaminare, a conclusione dell'esperienza, tutta la documentazione rilasciata dall'istituto estero per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle stabilite dal Contratto Formativo;
- valutare gli elementi per ammettere direttamente l'allievo alla classe successiva oppure stabilire e concordare con lo studente una modalità di accertamento dell'apprendimento dei contenuti essenziali per le materie non presenti nel curriculum estero, da effettuarsi entro **il mese di novembre dell'anno successivo**; i singoli docenti, con il consenso del consiglio di classe possono accettare ai fini della valutazione anche contenuti e competenze disciplinari affini, anche se non identici, che dimostrino la capacità dello studente di seguire il futuro percorso scolastico;
- esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all'estero, delle valutazioni espresse dall'istituto estero sulle materie comuni ai due ordinamenti, debitamente convertite nel sistema valutativo italiano, dell'eventuale accertamento sui contenuti disciplinari fondamentali; **sulla base di tale valutazione verrà calcolata la fascia di livello per media conseguita e verrà attribuito il credito scolastico dovuto**;
- curare la valorizzazione dell'esperienza nella classe attraverso attività di disseminazione del percorso scolastico realizzato all'estero.

3. Studenti stranieri in mobilità internazionale che chiedono l'accoglienza presso l'istituto

L'accoglienza di singoli alunni provenienti dall'estero da parte degli istituti secondari di secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all'art. 192 comma 3 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297.

I protocolli di accoglienza creati dalla istituzione ospitante devono valorizzare la presenza di studenti stranieri all'interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche stimolando l'interesse e la curiosità per culture diverse dalla propria.

Il Consiglio di classe deve essere consapevole che l'alunno straniero proviene da sistemi scolastici con priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse dalle nostre e non deve dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e cosa i docenti si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti quotidiani.

La domanda di accoglimento da parte dell'associazione proponente viene trasmessa alle figure responsabili della Mobilità Internazionale che, per mezzo dell'associazione proponente, acquisisce dalla scuola straniera dell'alunno interessato informazioni circa l'ordinamento e le modalità di valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito dal medesimo ed eventuali necessità specifiche;

Le figure responsabili della Mobilità Internazionale, sentita la dirigenza, valutano l'accogliibilità della domanda e, sulla base dell'età, del profilo culturale e di specifiche richieste dell'associazione proponente, individuano l'indirizzo e la classe di inserimento.

Il Consiglio di Classe, valutata la proposta di inserimento, esprime un parere motivato in merito all'accoglienza. In caso di parere positivo individua un tutor.

Il Consiglio di classe si adopererà per personalizzare il percorso formativo tramite un Piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e calibrato sui suoi reali interessi e abilità.

Al termine del soggiorno la scuola italiana, sulla base delle valutazioni del Consiglio di Classe, rilascia un attestato di frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dall'alunno straniero.

Poiché gli studenti in questione sono inseriti nelle classi e si configura, pertanto, un obbligo di vigilanza anche nei loro confronti, l'alunno straniero deve essere garantito, per il periodo di permanenza nell'istituto italiano, da polizza assicurativa che copra le spese per cure mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali. I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla A.S.L. competente

nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura assicurativa di cui sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia.

Normativa di riferimento:

Nota Min 10 aprile 2013, *Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale*

Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 - Ufficio Sesto.

Oggetto: **Titoli di studio conseguiti all'estero.**

TITOLO V - Soggiorni di studio all'estero

Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 recante *“definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92.”*

Allegati scheda A e scheda B

AI DIRIGENTE SCOLASTICO

MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE SCHEDA A

Soggiorno di studio all'estero alunni italiani

Scuola.....

Alunno/a età.....riammesso/a alla classe.....

con/senza prova integrativa

Classe frequentata all'estero.....

Denominazione Scuola Estera frequentata.....

Tipologia.....

Insegnamento della lingua Italiana sì/no

Indirizzo.....

Località.....Nazione.....

Telefono.....Fax.....

Periodo soggiorno dal.....al.....

Soggiorno realizzato in base a programma con la scuola straniera/iniziativa individuale.

Eventuali osservazioni e valutazioni

AI DIRIGENTE SCOLASTICO

MOBILITA' STUDENTESCA INTERNAZIONALE SCHEDA B

Soggiorno di studio in Italia alunni Stranieri

Scuola.....

Alunno/a età.....ammesso/a classe.....

Classe frequentata all'estero.....

Denominazione Scuola Estera di provenienza.....

Tipologia.....

Lingua Italiana insegnata sì/no

Indirizzo.....

Località.....Nazione.....

Telefono.....Fax.....

Periodo soggiorno dal.....al.....

Soggiorno realizzato in base a programma con la scuola straniera/iniziativa individuale.

Eventuali osservazioni e valutazioni